



COMUNE DI SUPINO

(Provincia di Frosinone)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI E COMPENSAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ~~25~~ del ~~27.12.2018~~

INDICE

CAPO I – RATEIZZAZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 1 - Ambito di applicazione del procedimento di concessione di rateizzazioni

Art. 2 - Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità

Art. 3 - Modalità di rateizzazione

Art. 4 - Termini di presentazione della domanda e decadenza

Art. 5 - Procedimento

Art. 6 - Determinazione dell'entità degli interessi

CAPO II – COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 7 - Estinzione per compensazione delle entrate tributarie

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 8 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

CAPO I – RATEIZZAZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 1

Ambito di applicazione del procedimento di concessione di rateizzazioni

1. Il Capo I del presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale, in situazioni di obiettiva difficoltà, di rateizzazioni di pagamento relativamente ad avvisi di accertamento ed ingiunzioni fiscali delle seguenti imposte e tributi locali:

- Imposta municipale propria (IMU);
- Tassa servizi Indivisibili (TASI);
- Tassa rifiuti (TARI);
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);
- Imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- Diritti sulle pubbliche affissioni (DPA);
- Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- Imposta comunale sugli immobili (ICI).

2. Le disposizioni del Capo I del presente Regolamento non si applicano alla riscossione a mezzo ruolo coattivo la cui competenza rimane in capo all'Agente per la Riscossione.

Art. 2

Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

2. Si considerano elementi soggettivi di obiettiva difficoltà:

- a) lo stato di salute proprio o dei propri familiari, ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- b) qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1.

3. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

- per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti la presentazione della domanda;
- per le società di capitali, all'anno precedente la presentazione della domanda.

4. Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali

- Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno al minimo;
- Disoccupato/a iscritto/a al collocamento;
- Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione; Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;
- Disabile con lo stato di handicap accertato e invalido civile con percentuale non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
- Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;
- Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

A dimostrazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
- b) Certificazione mobilità/cassa integrazione;

- c) Certificato disoccupazione;
- d) Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata;

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:

Società o Enti in momentanea difficoltà economica.

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- a) Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
- b) Prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa;
- c) Visura camerale aggiornata;
- d) Altro.

Art. 3

Modalità di rateizzazione

1. La domanda di rateizzazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, deve essere presentata al Servizio Tributi comunale o al Concessionario per i tributi affidati in concessione, e deve contenere l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione e l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario.

2. La domanda deve essere corredata della documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2) e deve essere consegnata:

- > per posta elettronica certificata, tramite raccomandata o direttamente allo sportello del Protocollo generale comunale per le imposte e tributi gestiti direttamente dall'Ente;
- > per posta elettronica certificata, tramite raccomandata o direttamente allo sportello del Concessionario per le imposte e tributi affidati in concessione.

3. E' condizione necessaria per l'accesso alla rateizzazione che non sia stato presentato ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa e di cui si chiede la rateizzazione.

4. La rateizzazione non può essere accordata quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 100,00.

5. Su richiesta del contribuente, le somme dovute possono essere versate in rate mensili di uguale importo, non inferiore ad € 50,00, nei seguenti limiti:

- a) fino a 12 mesi: per importi inferiori a 1.500,00 euro, senza fideiussione;
- b) fino a 24 mesi: per importi superiori a 1.500,00 euro e fino a 5.000,00 euro, senza fideiussione;
- c) oltre i 24 mesi e fino ai 48 mesi: per qualsiasi importo, con fideiussione;
- d) oltre i 48 mesi e fino ai 72 mesi: solo per importi superiori a 30.000,00 euro, con fideiussione.

6. Le concessioni delle rateizzazioni, come precisato ai suddetti punti c) e d), sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata, ai sensi dell'art. 38 bis del DPR 633/72, da istituto di credito o assicurativo, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre e che al proprio interno contenga la rinuncia, da parte del garante, ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.. La garanzia fideiussoria sarà escussa nelle ipotesi di decadenza del beneficio della rateizzazione di cui al successivo art. 4, comma 2.

7. Sugli importi rateizzati sono applicati gli interessi nella misura prevista nell'art. 6 del presente regolamento.

ART. 4

Termini di presentazione della domanda e decadenza

1. Le richieste di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di:

- a) notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo: devono essere presentate entro i termini di definitività dell'atto. La prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso;
- b) avviso di accertamento definitivo: devono essere presentate prima dell'avvio della riscossione coattiva. La prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza di rateizzazione;
- c) notifica di ingiunzione fiscale non ancora definitiva: devono essere presentate entro i termini di definitività della stessa. La prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica;
- d) notifica di atti successivi all'ingiunzione fiscale già definitiva: devono essere presentate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio delle procedure cautelari/esecutive. La prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza di rateizzazione.

2. Il beneficio della rateizzazione decade automaticamente in caso di:

- > mancato versamento della prima rata o di due rate consecutive;
- > presentazione di ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa.

3. In caso di decadenza del beneficio della rateizzazione, l'importo residuo non potrà più essere oggetto di ulteriore rateizzazione e il contribuente dovrà versare l'intero importo in unica soluzione entro il termine di 30 giorni. Trascorso tale termine l'importo residuo, sarà recuperato coattivamente in unica soluzione con l'aggravio degli ulteriori interessi e delle spese.

4. Il mancato versamento di una rata (ad eccezione della prima), non determina la decadenza automatica del beneficio, se effettuato unitamente alla rata successiva entro la scadenza di quest'ultima, ma è causa di risoluzione in caso di recidiva.

5. E' possibile richiedere la rateizzazione del pagamento di più atti contemporaneamente, purché tutti attinenti al medesimo tributo. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare distinte domande di rateizzazione per ciascun tributo.

Art. 5 Procedimento

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario Responsabile del tributo. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

2. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta e/o eventualmente disporre accertamenti sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal contribuente. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito.

3. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

5. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il

provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione (Pec - Messo Comunale - Raccomandata A/R).

Art. 6

Determinazione dell'entità degli interessi

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi si applicano con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

CAPO II – COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 7

Estinzione per compensazione delle entrate tributarie

1. Il contribuente nei termini di versamento del tributo può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
2. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonchè con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo e nell'ipotesi di tributi non gestiti in economia dal Comune.
4. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1, deve presentare, almeno 60 giorni prima della scadenza del pagamento, apposita istanza di compensazione in alternativa all'istanza di rimborso e contenente almeno i seguenti elementi:
 - > generalità e codice fiscale del contribuente;
 - > il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - > l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intendono portare in compensazione distinte per anno d'imposta e tributo;
 - > l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
6. Il Funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente. In caso di mancato riscontro entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di compensazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 8
Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altre deliberazioni e regolamenti comunali, relative alla disciplina della compensazione delle entrate tributarie comunali e delle rateizzazioni di pagamento riferibili ad avvisi di accertamento ed ingiunzioni fiscali delle imposte e tributi comunali.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Il regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione.

